

SCRITTURA PRIVATA

tra la **S.E.A.P. Società Europea Appalti Pubblici S.r.l.** con sede legale in Aragona (AG) nella zona Industriale Area ASI, Rustico A/6, P. IVA n. 01717960841, C.F. n. 93008850849, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* Sig. Vella Dario nato in Agrigento il 09.05.1969, C.F. VLLDRA69E09A089Q, domiciliato per la sua carica presso la Sede Legale della Società, di seguito nel presente atto denominato semplicemente SEAP S.r.l., da una parte e dall'altra parte il **Sig.** _____, nato a _____ il _____ codice fiscale _____, in qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico del **Comune di Ventimiglia di Sicilia**, con sede legale in Ventimiglia di Sicilia (PA), Piazza Santa Rosalia n. 9 – C.F.: 86000910827 - P.IVA 03238590826, p.e.c. urp@pec.comune.ventimigliadisicilia.pa.it, autorizzato, ai sensi di legge e del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi comunali, alla stipula del presente contratto, domiciliato per le funzioni presso la residenza Municipale, di seguito nel presente atto denominato semplicemente Comune.

PREMESSO

che la S.E.A.P. S.r.l. Società Europea Appalti Pubblici S.r.l. è iscritta nel Registro delle Imprese - Camera di Commercio di Agrigento, n. REA AG - 122711;

che la S.E.A.P. Società Europea Appalti Pubblici S.r.l. è iscritta all'Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. "*White List*") di cui al D.P.C.M. 18 aprile 2013 ed alla Legge n. 190/2012 nelle Sezioni I - II - III - V - VII - VIII a far data dal 01.07.2017 istituito dalla Prefettura Ufficio territoriale del Governo di Agrigento;

che la S.E.A.P. Società Europea Appalti Pubblici S.r.l. è iscritto all'Albo Gestori Ambientali nella categoria 1 classe A) al n. PA00651 a far data dal 28.03.2018 e nella categoria 4 classe A) al n. PA00651 a far data dal 01.03.2018 ed ha lo scopo di trasportare e conferire i rifiuti presso impianti di smaltimento/recupero;

che con D.D.S. n. 338 del 27 marzo 2014 e D.D.G. n. 1094 del 20 luglio 2016, l'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana, Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, ha autorizzato la Ditta S.E.A.P. S.r.l. alla realizzazione e gestione di una Stazione di trasferimento di rifiuti non pericolosi sita Lercara Friddi (PA) Area ASI – Zona Industriale, di cui ai predetti D.D.S. e D.D.G. che si allega al presente atto per farne parte integrante, necessaria allo svolgimento delle attività identificate come mera operazione di immediato scambio del carico di rifiuti

direttamente da mezzi di trasporto piccoli ad altri più capienti per il successivo avvio a impianti di smaltimento/recupero;

che l'erogazione e conseguente fruizione del predetto servizio consente al Comune di conseguire le migliori economie di gestione conseguenti all'abbattimento dei costi di trasporto, al mantenimento del personale addetto alle mansioni di raccolta cui è formalmente preposto ed altresì garantisce la piena osservanza dei principi di prossimità, efficacia ed efficienza di cui all'art. 199, comma 3, lett. g) del D. Lgs. n. 152/2006;

che le indagini di mercato appositamente condotte dal Comune hanno individuato nella SEAP S.r.l., la soluzione economicamente e tecnicamente più conveniente e disponibile a poter garantire il compiuto espletamento del servizio predetto inteso nella sua articolazione unitaria di necessaria inscindibilità;

che l'affidamento del servizio di cui trattasi rileva nei termini propri dell'urgenza estrema e consente l'immediata soluzione delle inderogabili ed improcrastinabili esigenze di tutela della salute pubblica e dell'ambiente messe a repentaglio dalla condizione di emergenza rifiuti in cui il Comune versa per ragioni non imputabili alla medesima Amministrazione ed imprevedibili dalla stessa;

che per le suseposte e peculiari ragioni di natura tecnica il servizio di cui trattasi può essere affidato esclusivamente all'operatore economico determinato come sopra individuato nella SEAP S.r.l.;

che ricorrono nella fattispecie i presupposti applicativi di cui agli artt. 37, 38 e 63 del D. Lgs. n. 50/2016 ai fini dell'affidamento del medesimo servizio;

che il Comune intende avvalersi della competenza tecnica, dell'organizzazione aziendale e logistica dell'impresa, a tal fine, intende intraprendere con quest'ultimo, in modo continuativo ed esclusivo, il rapporto contrattuale avente per oggetto il servizio di conferimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata del Comune di Ventimiglia di Sicilia, codice CER 20.01.08 (rifiuti biodegradabili), presso la Stazione di Trasferenza di Lercara Friddi e codice CER 20.02.01 (sfalci di potatura) presso il Centro di Stoccaggio sito in Aragona (AG), per il successivo avvio degli stessi presso gli impianti di compostaggio convenzionati in conformità a quanto stabilito dalle vigenti prescrizioni di legge e regolamenti e dai provvedimenti emessi dalle competenti autorità amministrative;

pertanto con la Deliberazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. ____ del _____, che qui si intende integralmente richiamata e trascritta, il Comune ha formalmente espresso l'interesse ed il conseguente intendimento di avvalersi del servizio come sopra offerto dalla SEAP S.r.l. nei termini e con le modalità previste dal presente atto e qui di seguito convenuti, ed a tal fine, ai sensi e per l'effetto degli artt. 37, 38 e 63 del D. Lgs. n. 50/2016, ha disposto l'affidamento del servizio di cui trattasi e l'approvazione del presente contratto;

che con la predetta deliberazione il Comune ha attestato la regolarità contabile dell'impegno di spesa necessario al pagamento dei corrispettivi dovuti per il servizio in parola, certificandone ogni adeguata

copertura finanziaria e dando atto altresì, che ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. del 28.12.2011 e del D. Lgs. n. 126/2014, le conseguenti obbligazioni sono esigibili nell'esercizio finanziario in corso all'atto della stipula del presente atto;

che la SEAP S.r.l., dichiara di poter svolgere, come in effetti svolge con i predetti impianti ricadenti nella sua disponibilità, i servizi predetti per i rifiuti provenienti dal Comune;

che il Comune ha preso visione della compagine dell'impresa ed ha verificato che le stessa risulta rispondente alla propria esigenza secondo lo schema di riparto delle rispettive competenze, funzioni e prestazioni qui di seguito indicato:

l'impresa SEAP S.r.l. avrà l'onere e la responsabilità esclusiva della gestione delle Piattaforme di Trasferenza di Rifiuti sita in Lercara Friddi (PA), Zona Industriale Area ASI, e dell'impianto sito nella Zona Industriale di Aragona giusti dispositivi di autorizzazione allegati alla presente scrittura che ne costituiscono sostanziale parte integrante nonché l'onere di disimpegnare il trasporto dei Rifiuti Organici dagli impianti fino al sito di smaltimento/recupero individuato;

che le autorizzazioni al trasporto all'uopo rilasciate dall'Albo Gestori Ambientale alla medesima impresa, unite al presente contratto, ne costituiscono parte sostanziale ed integrante.

§§§§ §§§§ §§§§

Tutto ciò premesso, tra le parti si concorda quanto precisato nell'articolato che segue, da integrare in un unico ed inscindibile contesto con la narrativa che precede:

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale dell'oggetto del presente contratto.

Il Comune assume l'obbligo di conferire i rifiuti non pericolosi raccolti nel proprio territorio con mezzi propri ovvero con mezzi di terzi, presso gli impianti nella disponibilità della SEAP S.r.l. di proprietà dell'impresa SEAP S.r.l.

Il servizio è reso tutti i giorni feriali dalle ore 08,00 alle ore 14,00 continuativamente.

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO ED ESCLUSIVA

La presente Contratto avrà validità a partire dal 01.01.2024 fino al 31.12.2024. Il contratto si intenderà tacitamente rinnovato per ulteriori mesi 6 agli stessi patti e condizioni. La comunicazione di eventuale recesso anticipato dovrà essere inviata a mezzo pec, ovvero raccomandata A/R, almeno 15 giorni prima della naturale scadenza del contratto.

Il Comune si riserva l'espressa facoltà di recedere anticipatamente dal contratto e/o rescinderlo nel caso di ulteriori ed eventualmente sopravvenute disposizioni normative o provvedimenti del Presidente della Regione Siciliana contrarie alla vigenza ed applicabilità dello stesso contratto.

Il Comune si riserva, altresì, l'espressa facoltà di recedere anticipatamente dal contratto e/o rescinderlo nel caso in cui si creino i presupposti, in relazione all'impianto di compostaggio, tale da rendere più conveniente il conferimento diretto in impianto e antieconomico il servizio di trasferta oggetto del presente contratto.

Nei casi di cui ai precedenti commi 2 e 3 sarà data comunicazione alla SEAP S.r.l. con un preavviso di giorni 5 (cinque) da comunicarsi a mezzo PEC o Raccomandata A/R..

Nei casi di cui ai precedenti commi 2 e 3 di recesso anticipato dal contratto e/o di rescissione dello stesso il Comune è obbligato al pagamento di tutte le prestazioni rese dalla SEAP S.r.l. fino al termine del recesso e/o della rescissione e non ancora liquidate.

ART. 3 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO E PIANO TARIFFARIO

Per l'espletamento dei servizi oggetto del presente contratto il Comune si obbliga a corrispondere alla SEAP S.r.l. il corrispettivo complessivamente determinato in:

- costo di conferimento del rifiuto avente codice CER 20.01.08 (rifiuti biodegradabili), da effettuarsi con l'ausilio di Vs. personale e mezzi nella ns. Stazione di Trasferta, ubicata nella zona Industriale di Lercara Friddi (PA) giusta Aut. n. D.D.S. 338 del 27/03/2018 e D.D.G. n. 1094 del 20/07/2016 : €. 164,00/ton. oltre I.V.A.
- costo di conferimento del rifiuto avente codice CER 20.02.01 (sfalci di potatura), da effettuarsi con l'ausilio di Vs. personale e mezzi nel ns. Centro di Stoccaggio sito in Aragona (AG), giusto Aut. D.D.G. n. 1031 del 14/09/2021: €. 60,00/ton. oltre I.V.A.

1)

ART. 4 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il Comune concede alla SEAP S.r.l. la facoltà di espletare la fatturazione elettronica dei corrispettivi come sopra dovuti dal Comune in favore della stessa ditta dietro l'oggettivo ed adeguatamente comprovato riscontro:

- dell'avvenuto conferimento di ciascuna tonnellata di rifiuti non pericolosi presso gli impianti della SEAP S.r.l. comprovata dalla relativa bindella della pesatura in uso presso gli impianti.

A tal fine il Comune concede alla SEAP S.r.l. la facoltà di iscrivere nello spazio riservato alle annotazioni del Formulario di Identificazione utilizzato per la fase del trasporto la seguente postilla: *"rifiuto prodotto dal Comune di _____ giusta contratto stipulato tra il medesimo Comune e la SEAP S.r.l. "*, in tal modo, il Comune concede alla SEAP S.r.l. la facoltà di predisporre apposita fattura elettronica intestata allo stesso Comune ogni 30 giorni.

Il Comune si obbliga ad inviare alla SEAP S.r.l., per la predisposizione della fatturazione elettronica, la determina con il relativo impegno di spesa, il codice univoco dell'Ufficio competente e l'apposito codice identificativo gara (C.I.G.) necessario ed obbligatorio per la redazione della fattura elettronica.

La SEAP S.r.l. ha l'obbligo di inviare detta fattura anche per raccomandata A/R o a mezzo PEC con ivi allegate le copie dei report, dei formulari della trasferimento e del trasporto e dei documenti di trasporto, utilizzati dai mezzi Comunali e/o da mezzi di terzi incaricati dal Comune e, della stampa delle bindelle di pesatura effettuata presso la stazione di trasferimento.

Gli importi come sopra fatturati dovranno essere corrisposti da parte del Comune alla SEAP S.r.l. entro e non oltre il 30esimo giorno successivo alla ricezione della fattura elettronica tramite apposito bonifico bancario.

Entro il medesimo termine, il Comune dovrà trasmettere (tramite posta elettronica certificata o fax) copia dell'attestazione di bonifico bancario recante il numero di CRO riguardante il pagamento effettuato.

Le parti danno atto che il presente contratto soggiace all'applicazione della Legge 13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii.. Pertanto l'impresa appaltatrice, in persona del Sig. Dario Vella nella sua qualità di amministratore Unico e Legale Rappresentante dell'impresa SEAP S.r.l. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopra citata normativa.

Il mancato rispetto dei predetti obblighi comporterà l'immediata risoluzione del presente contratto e l'applicazione delle sanzioni previste dalla più volte citata normativa.

L'impresa appaltatrice si obbliga a fornire tempestivamente e per iscritto all'Ente ogni informazione collegata ad eventuali variazioni e/o modifiche dei dati comunicati.

ART. 5 - QUANTITATIVI

La quantità dei rifiuti conferiti cui fare riferimento ai fini della fatturazione per il pagamento del servizio di cui trattasi è quella risultante dalla bindella di pesatura effettuata presso gli impianti. All'atto del conferimento presso gli impianti, tra l'operatore conducente il mezzo adoperato per il trasporto in entrata e un addetto dell'impianto, sarà compilata e sottoscritta una bolla, nella quale saranno riportati i seguenti dati: inizio e fine trasporto, Comune di provenienza, targa del mezzo, peso lordo, tara, peso netto comprovato anche dall'allegato scontrino di pesata, firma dell'autista, firma addetto dell'impianto. In relazione alla quantità di rifiuti conferiti ed in riferimento alla tariffa di conferimento, la SEAP S.r.l. provvederà ad effettuare la contabilità dell'importo maturato a carico del Comune per il conferimento di tutti i rifiuti organici raccolti nel territorio comunale e conferiti presso gli impianti.

ART. 6 - PREVISIONE DI APPOSITO CAPITOLO DI BILANCIO

Il Comune, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara ed attesta che il bilancio dello stesso Ente Locale contempla un apposito capitolo e che lo stesso capitolo di bilancio ha la capienza commisurata al soddisfacimento dalle obbligazioni scaturenti dal presente contratto. Pertanto, il Comune dichiara ed attesta che l'impegno oggi assunto è corredato dalla relativa copertura finanziaria.

Con la sottoscrizione del presente atto, il Comune si obbliga a quantificare preventivamente l'importo destinato al servizio di smaltimento, inserendo detta somma nella determina dirigenziale del responsabile del settore, da adottarsi per ogni semestre secondo quanto previsto dall'art. 159 del D. Lgs. n. 267/2000 ss.mm. ii.

ART. 7 - SOSPENSIONE E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO

Le parti convengono espressamente che l'omesso o ritardato pagamento delle fatture ricevute in violazione dei termini convenuti, ovvero il mancato invio della relativa evidenza contabile nei termini come sopra convenuti, costituirà inadempimento grave e rilevante ai sensi dell'art. 1460 c.c. con conseguente facoltà della SEAP S.r.l. di sospendere l'esecuzione delle proprie obbligazioni, previo il preavviso di giorni 7 (sette) e fino al saldo effettivo del pagamento dovuto, senza che ciò generi alcuna responsabilità sia civile che penale per interruzione di pubblico servizio a carico della Seap S.r.l. Nell'eventualità in cui siffatto inadempimento dovesse protrarsi per oltre 15 gg. dall'invio di apposita diffida ad adempiere, il presente contratto dovrà intendersi risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c..

ART. 8 - CARATTERIZZAZIONE DI BASE DEL RIFIUTO

Il Comune dovrà procedere alla caratterizzazione di base dei rifiuti, ai sensi dell'art. 2 del D.M. Ambiente 27 settembre 2010 per ciascuna tipologia di rifiuto ed in ogni caso almeno una volta all'anno. Dalla suddetta caratterizzazione dovranno emergere i seguenti elementi:

- a) fonte ed origine dei rifiuti;
- b) informazioni sul processo che ha prodotto i rifiuti (descrizione e caratteristiche delle materie prime e dei prodotti);
- c) descrizione del trattamento dei rifiuti effettuato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del D. Lgs. n.13 gennaio 2003, n. 36 o una dichiarazione che spieghi perché tale trattamento non è considerato necessario;
- d) dati sulla composizione dei rifiuti e sul comportamento del percolato quando sia presente;
- e) aspetto dei rifiuti (odore, colore, morfologia);

- f) informazioni che dimostrano che i rifiuti non rientrano tra le esclusioni di cui all'articolo 6, comma 1, del D. Lgs. n.13 gennaio 2003, n. 36;
- g) categoria di discarica alla quale i rifiuti sono ammissibili;
- h) se necessario, precauzioni supplementari da prendere alla discarica;
- i) un controllo diretto ad accertare se sia possibile riciclare o recuperare i rifiuti;
- j) eventuale composizione chimica del Rifiuto (se non rientra nella categoria degli urbani), mediante adeguati riscontri analitici e test cessione di cui all'allegato 3 del D.M. Ambiente 27 settembre 2010, con verifica del rispetto dei limiti di cui alla tabella 5 del medesimo decreto;
- k) codice dell'elenco europeo dei rifiuti (decisione 2000/532/Ce della Commissione e successive modificazioni).

ART. 9 - SMALTIMENTO DI RIFIUTI DIFFORMI

Con riferimento allo smaltimento dei rifiuti difformi, qualora l'impianto di compostaggio dovesse ricevere ed addebitare lo smaltimento degli stessi alla SEAP S.r.l. quest'ultimo si rivarrà successivamente nei confronti del Comune conferitore, addebitandone la spesa sostenuta giusta fattura emessa in capo all'impresa.

In questo caso la SEAP S.r.l. provvederà ad allegarne copia nella fattura di ribaltamento del costo.

ART. 10 - CERTIFICAZIONE DEL CREDITO - CESSIONE

A pena di decadenza il Comune ha l'onere di contestare motivatamente e per iscritto le fatture elettroniche emesse nei suoi confronti dalla SEAP S.r.l. ed eventualmente non condivise, entro e non oltre giorni 15 (quindici) dalla data del ricevimento, fermo restando che ai fini della determinazione del quantitativo dei rifiuti indicati in ogni singola fattura farà fede la bindella di pesatura di cui ai precedenti artt. 4 e 5.

In ossequio alla normativa vigente in materia di certificazione del credito, ed al fine di garantire ogni certezza giuridica al rapporto e regolarità e continuità al servizio, il Comune ha l'obbligo di rilasciare in favore della SEAP S.r.l. apposita certificazione del credito redatta secondo le modalità ed i termini prescritti dall'art. 7 del D.L. n. 35/2013, convertito con modificazioni in Legge n. 64/2013.

Nell'eventualità di violazione del superiore obbligo di certificazione, troveranno applicazione i rimedi contemplati dalla prefata normativa.

L'omesso rilascio della certificazione di cui sopra costituirà inadempimento grave e rilevante ai sensi dell'art. 1460 c.c., con la conseguente facoltà della SEAP S.r.l. di sospendere l'esecuzione della propria obbligazione.

In ogni caso il Comune accetta espressamente di rinunciare ad ogni contestazione di sorta in merito alla fattura elettronica emessa decorso il termine sopra indicato, al cui spirare il credito in esso indicato deve ritenersi a tutti gli effetti come accettato e pertanto, anche in assenza della prevista certificazione, “certo, liquido ed esigibile” per ogni finalità di legge.

Nell'eventualità in cui la SEAP S.r.l. intenda cedere i crediti maturati a fronte delle prestazioni eseguite in favore del Comune o comunque disporre ogni utilizzo in ambito bancario e finanziario, il Comune si obbliga a prestare tutta la necessaria collaborazione all'adozione di ogni atto o provvedimento che si rendesse a tal fine necessario e, nel contempo, assume sin d'ora l'obbligo al rispetto delle obbligazioni nascenti dal Contratto anche nei confronti dei soggetti finanziari interessati dalla medesima.

ART. 11 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLE PARTI

La SEAP S.r.l. si obbliga ad eseguire in favore del Comune i servizi oggetto del presente contratto, fatta salva l'ipotesi dell'impossibilità della prestazione derivante da caso fortuito o da forza maggiore o la sospensione per omesso o ritardato pagamento delle fatture dovute.

Nel caso in cui gli impianti di destinazione finale convenzionati dovessero interrompere l'attività per motivi non imputabili alla SEAP S.r.l. (es: manutenzione degli impianti, scioperi del personale, raggiungimento soglie di capienza, ecc.), quest'ultima è esonerata da ogni responsabilità per interruzione del servizio oggetto del presente contratto.

La SEAP S.r.l. si riserva la facoltà di effettuare in qualsivoglia momento e secondo le modalità ritenute più idonee ed appropriate le operazioni di verifica e di controllo in ordine alla natura dei rifiuti conferiti e, nell'eventualità di rinvenimento di rifiuti di categoria difforme da quelle ammesse ed espressamente indicate nel presente contratto, nonché divergenti dai dati forniti dal Comune conferitore in fase di caratterizzazione, di redigere apposito verbale di difformità.

Il Comune, si obbliga a consegnare alla SEAP S.r.l. preventivamente al conferimento, il *Formulario per la caratterizzazione di base del rifiuto*, compilato e completo in ogni sua parte, con l'esatta indicazione della categoria di rifiuto da conferire.

In ogni caso non potrà essere consentito l'ingresso nella stazione di trasferimento di rifiuti di categoria difforme dai rifiuti organici, prodotti nel territorio Comunale, oggetto del presente contratto.

A tal fine e per l'annualità in corso, il Comune si obbliga a comunicare prima dell'avvio dell'instaurando rapporto contrattuale l'ammontare delle quantità dei rifiuti prodotti sulla base dei dati acquisiti nell'annualità precedente.

ART. 12 - RESPONSABILITÀ DELLA SEAP S.R.L.

La S.E.A.P. Società Europea Appalti Pubblici S.r.l. assolve all'unico fine di organizzare, coordinare ed armonizzare l'attività di trasferimento e trasporto ed il loro successivo avvio presso impianti di smaltimento/recupero dei rifiuti.

La stessa potrà ritenersi responsabile nelle ipotesi di inadempimento, irregolarità e/o violazione di legge, riconducibile all'espletamento del servizio in oggetto.

La S.E.A.P. Società Europea Appalti Pubblici S.r.l., nell'eventualità, si assumerà le proprie responsabilità solo ed esclusivamente dal momento della presa in consegna del rifiuto fino al sito di smaltimento finale.

In caso di omesso o parziale espletamento del servizio, la S.E.A.P. Società Europea Appalti Pubblici S.r.l. sarà responsabile nei confronti del Comune solo se l'inadempimento, anche parziale, nella fornitura sarà stato determinato da colpa grave o dolo.

ART. 13 - RESPONSABILITÀ DEL COMUNE

Il Comune, si obbliga ed è responsabile del compiuto e regolare assolvimento di tutti gli oneri derivanti dalla gestione dei rifiuti prima della loro consegna alla Stazione di trasferimento, alle modalità di consegna per quantità/qualità; alla compilazione della documentazione amministrativa e fiscale connessa a tale fase, nonché alla sua eventuale tenuta e/o registrazione.

Nell'eventualità in cui nel corso ed a seguito delle verifiche analitiche che, a campione, la SEAP S.r.l. ha facoltà di eseguire sulle tipologie dei rifiuti consegnati dal Comune (anche direttamente presso i luoghi di produzione degli stessi), dovesse emergere la violazione e l'inosservanza alle vigenti disposizioni di legge o a quanto previsto dal presente contratto, la SEAP S.r.l. potrà addebitare tutte le spese analitiche sostenute, le maggiori spese per lo smaltimento e risolvere il presente contratto con effetto immediato.

ART. 14 - RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

Il Comune dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa degli Enti e, in particolare, del D. Lgs. 8 giugno 2001, n.231. A tale riguardo, il Comune prende atto del processo in corso di elaborazione del modello 231 in capo alla SEAP S.r.l., terminato il quale sin d'ora si impegna a prenderne visione, e che gli verrà chiesto di esprimere una dichiarazione, anche per conto dei propri dipendenti e/o collaboratori, ad adottare, per l'intera durata del presente contratto, comportamenti conformi e coerenti con le Linee Guida del citato D. Lgs. n. 231.

ART. 15 - MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI SERVIZI E REGOLE COMPORTAMENTALI

Il Comune ed i suoi ausiliari si obbligano a fruire dei servizi forniti dalla SEAP S.r.l. secondo la diligenza del buon padre di famiglia, preservando i locali, nonché gli impianti ed i macchinari messi a disposizione per consentire le operazioni di scarico.

ART. 16 - SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Nell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti dal presente Contratto, le Parti e/o gli eventuali loro ausiliari e sub-fornitori (ad es. ditte di trasporto), ciascuno secondo le rispettive competenze, si obbligano all'osservanza piena ed incondizionata degli obblighi vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, ivi compresi quelli previsti dal Testo Unico sulla sicurezza (D. Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii.), nonché di tutti i regolamenti adottati dalla SEAP S.r.l. in merito all'impianto ed alla fruizione dei servizi e ad ogni altra condizione eventualmente imposta dalla SEAP S.r.l. in relazione all'accesso ed alla presenza all'Impianto del personale del Comune e/o ditte terze.

E' fatto obbligo al Comune, di verificare l'idoneità tecnico-professionale del soggetto che svolgerà il servizio di trasporto dei rifiuti presso gli impianti di trasferralenza, mediante apposita richiesta di documentazione e ad informare dei rischi presenti all'interno dei luoghi di lavoro, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii. A tal fine, il Comune è altresì obbligato a trasmettere a tale soggetto idonea e completa informativa trasmessagli all'uopo dall'Impresa SEAP S.r.l., soggetto gestore degli impianti.

Il Comune, è inoltre obbligato a far sì che il soggetto che svolgerà il servizio di trasporto dei rifiuti presso gli impianti trasmetta, prima dell'avvio dei conferimenti, l'elenco completo del personale autorizzato ad accedere presso gli impianti e la relativa qualifica ed idoneità sanitaria, oltre all'elenco degli autoveicoli utilizzati con le targhe. L'ingresso negli impianti sarà consentito al solo autista del mezzo indicato nel citato elenco.

Il Comune, si obbliga a far pervenire al Gestore degli impianti apposita comunicazione con la quale il soggetto che svolgerà il servizio di trasporto dei rifiuti presso i medesimi impianti, dichiara che i mezzi ammessi negli impianti rispettano i requisiti di cui dal D. Lgs. n.81/2008 ss.mm. ii, e ad ogni altra normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le Parti convengono espressamente che la violazione di uno degli obblighi in materia di sicurezza di cui al presente articolo, indipendentemente dall'applicazione di eventuali sanzioni penali ed amministrative da parte delle competenti autorità, potrà comportare il mancato avvio, la sospensione e/o l'interruzione del servizio, la cui esclusiva responsabilità sarà da addebitare al Comune.

ART. 17 - AUTORIZZAZIONI DEL TRASPORTATORE

Il Comune, si obbliga a far sì che il gestore del servizio di trasporto rifiuti, in nome e per conto del Comune, produca in copia alla SEAP S.r.l., Gestore degli impianti prima dell'avvio del primo

conferimento, tutte le autorizzazioni - dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali - tecnico-amministrative necessarie allo svolgimento della propria attività.

Il Comune, inoltre, si obbliga a far sì che il gestore del servizio di trasporto rifiuti utilizzi esclusivamente attrezzature e mezzi in piena efficienza operativa ed in buono stato di decoro.

Il Comune, si impegna per tutta la durata del servizio affinché gli automezzi utilizzati per il conferimento siano in regola con le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti e possiedano tutti i requisiti di sicurezza previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 e che gli stessi vengano sottoposti alle verifiche periodiche obbligatorie da parte degli Enti a ciò preposti.

ART. 18 - IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA

In presenza di condizioni impreviste ed imprevedibili, tali da compromettere ed impedire la regolare e proficua gestione del servizio, la SEAP S.r.l. potrà recedere liberamente dal contratto, dandone preavviso scritto mediante raccomandata A/R., posta elettronica certificata o fax da spedire almeno 5 giorni prime della data in cui il recesso dovrà avere effetto.

Nell'eventualità in cui la SEAP S.r.l. non possa più adempiere, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, alle obbligazioni derivanti a suo carico dal presente contratto, per cause ad esso non imputabili il rapporto oggetto del presente contratto rimane disciplinato dall'art. 1464 c.c.

Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma precedente, è onere della SEAP S.r.l. di informare anticipatamente, ove possibile, il Comune e l'Amministrazione regionale del verificarsi delle predette condizioni, onde consentire da parte delle competenti autorità l'adozione di ogni consequenziale provvedimento o iniziativa.

ART. 20 - CLAUSOLE DI AUTOTUTELA

La SEAP S.r.l. è tenuta al pieno e incondizionato rispetto protocollo di intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale sottoscritto dal Comune di Ventimiglia di Sicilia (PA) con la Prefettura di Palermo in data 12 maggio 2022.

ART. 21 - SOTTOSCRIZIONE PER PRESA VISIONE

Le parti si obbligano, dopo avere preso visione del contenuto del presente contratto ad accettare tutte le clausole in esso contenute.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto le parti rinviano alle disposizioni del Codice civile, agli usi locali ed alla normativa speciale vigente in materia.

ARTICOLO 22 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il Comune dichiara che tutte le informazioni e notizie riguardanti la SEAP S.r.l. comunque apprese nell'adempimento degli obblighi di cui al presente contratto rimangono di esclusivo dominio della SEAP S.r.l.

Il Comune si obbliga per tutta la durata del presente contratto ed anche in seguito alla cessazione dei suoi effetti a mantenere segrete dette informazioni ed a non rivelarle a terzi, salvo per quanto espressamente previsto nel presente contratto.

I dati trattati

ART. 23 - FORO COMPETENTE

Ogni controversia, nessuna esclusa, che dovesse insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, oltre che quelle derivanti dall'eventuale omesso pagamento del corrispettivo del servizio, sarà devoluta in via esclusiva al Foro di Agrigento.

ART. 24 - COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni tra le parti inerenti il presente contratto dovranno essere compiute per iscritto e, salvo che non sia stabilito altrimenti per iscritto dalle parti, dovranno essere effettuate a mezzo PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento ai seguenti recapiti:

COMUNE DI _____, con sede in _____; PEC: _____

- SEAP Società Europea Appalti Pubblici S.r.l. sede legale in Aragona (AG) 92021, Zona Industriale Area ASI - Rustico A/6; PEC: seapgroup@pec.it

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente contratto, si fa rinvio alle norme del Codice Civile ed alla normativa di settore vigente ed applicabile.

Luogo e data

L.c.s.

per la SEAP S.r.l. _____

per il Comune di _____

Si allegano al presente contratto i seguenti atti e documenti al fine di costituirne parte integrante ed essenziale:

1. Iscrizione White List della SEAP Società Europea Appalti Pubblici S.r.l.;
2. Autorizzazione gestione Stazione di trasferimento Lercara Friddi (PA) D.D.S. n. 338 del 27 marzo 2014 e D.D.G. n. 1094 del 20 luglio 2016;

3. Autorizzazione impianto di Stoccaggio n. 1031 del 14.09.2019;
4. Iscrizione Albo Gestori Ambientali della SEAP Società Europea Appalti Pubblici S.r.l.;
5. Dichiarazione Tracciabilità dei flussi finanziari della SEAP Società Europea Appalti Pubblici S.r.l.;
6. D.U.R.C. della SEAP Società Europea Appalti Pubblici S.r.l.;
7. Determina del Responsabile del III Settore e impegno di spesa del Comune di _____ n. ____ del _____.

Le parti dichiarano che le clausole di cui al presente contratto sono essenziali ai fini dello stesso e di avere piena conoscenza delle singole clausole ivi contemplate e le quali vengono accettate. Pertanto, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti specificamente approvano tutte le disposizioni di cui agli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,

L.c.s.

per la SEAP S.r.l.

per il Comune di _____
